

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48696 Anno 2018

Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

Relatore: CAIRO ANTONIO

Data Udiienza: 12/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

~~XXXXXXXXXXXX~~ nato ~~XXXXXXXXXXXX~~

avverso la sentenza del 23/01/2017 del TRIBUNALE di ROVIGO

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe indicata il tribunale di Rovigo dichiarava **Coneglian Enrico** colpevole della contravvenzione di cui all'art 660 cod. pen. perché per petulanza e altri biasimevoli motivi, recandosi in evidente stato di ebbrezza e in orario notturno presso l'abitazione di **Massarente Maria** suonando ripetutamente il campanello tanto da far svegliare i familiari e i condomini recava molestia e disturbo alla donna.

Ricorre per cassazione **Coneglian Enrico** e lamenta a mezzo del difensore la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. Assume che si sarebbe dovuta riconoscere la causa di non punibilità e si duole, ancora, il ricorrente della relativa violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati.

Quanto alla dedotta mancata motivazione sulle ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. la motivazione della Corte territoriale alla luce di una valutazione complessiva della vicenda e dello spessore lesivo dell'azione, tenuta in piena notte e portandosi presso l'abitazione della persona offesa, ha ritenuto implicitamente non sussistenti le condizioni per procedere all'invocato riconoscimento. Questa Corte (Sez. 5, n. 24780 dell' 08/03/2017 Ud. (dep. 18/05/2017), Tempera, Rv. 270033) ha avuto modo di spiegare che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita.

Quanto alla doglianza relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio Deve, in generale, rilevarsi che la graduazione della pena, anche in relazione alle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in conformità dei principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne consegue che è inammissibile ogni censura che, nel giudizio di legittimità, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la sua determinazione non risulti arbitraria o illogica.

Sul punto, le Sezioni unite hanno precisato che il giudizio sulle circostanze ai fini dell'irrogazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia espressione di palese illogicità e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che si limiti a indicare la soluzione più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Sez. un., n. 1073 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Contaldo, n. 245929).

Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12 luglio 2018.